

TRIBUNALE DI NOLA

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
(ARTT. 268 E SS. D.LGS. 14/2019)

Per **RESCIGNO Filippo** (C.F. RSCFPP65T27F839Z), nato a Napoli (NA), il 27.12.1965, residente in Casalnuovo di Napoli (NA), al Corso Umberto I 258, elettivamente domiciliato in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381, presso lo studio dell'avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F), che lo rappresenta e lo assiste, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Pietro De Luca (C.F. DLCPTR80P19A509R) giusta procura trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: claudioliguori@legalmail.it, ovvero al numero fax: 0818855399,

con l'ausilio

del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso il segretariato sociale del Comune di Somma Vesuviana "Presidium Debitores", il dott. Antonio Molfelo, con studio in Casalnuovo di Napoli, alla via Arcora 110

propone

la seguente liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. D. Lgs. 14/2019.

1) PREMESSA

L'istante versa in una condizione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 D.Lgs. 14/2019, attesa la attuale situazione di insolvenza manifestata con inadempimenti che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Al fine di comporre la situazione di insolvenza suindicata, il debitore intende ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 268 e ss. D.Lgs. 14/2019 cd. "liquidazione controllata del sovraindebitato", con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi.

Con provvedimento del 16.07.2024 (Doc. 1), l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso il segretariato sociale del Comune di

Somma Vesuviana "Presidium Debitores", in persona del suo referente, ha nominato Gestore della Crisi il Dott. Antonio Mottelo, con studio in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Arcora 110.

2) I PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA E INESISTENZA DI CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE

- Rescigno Filippo è attualmente dipendente della GUACCI S.p.A. (C.F. 00269990636), con sede in Napoli (NA), alla via dei Mille, inquadrato con qualifica "autista", e nel 2023 ha percepito un reddito annuo di € 30.960,36 lordi (**Doc. 2**);
- l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti in quanto consumatore (**Requisito di ammissibilità ex art. 268 co. 1**);
- l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- l'istante ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale (**Requisito di ammissibilità ex art. 269, co. 2**);
- l'istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- sussiste una **situazione di perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Sussistono pertanto i presupposti di ammissibilità della presente proposta di liquidazione.

3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dell'istante comprende altresì (**Doc. 3**):

- _____, nata a Napoli (NA), il 08.09. _____, casalinga;
- _____, nata a Napoli (NA), il 03.10. _____, magazziniere;
- _____, nato a Napoli (NA), il 13.03. _____, magazziniere.

4) LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO

4.1 Elenco dei creditori di Rescigno Filippo

TOTALE DEBITORIA	IMPORTO	N. Doc.	PRIVILEGIO
REGIONE CAMPANIA	362,74	4.1	Privilegio ex art. 2752,co. 4 c.c.
COFIDIS	970,23	4.2	Chirografo
FINDOMESTIC	63.752,39	4.3	Chirografo
CREDITIS	14.540,58	4.4	Chirografo
CLARA SEC S.r.l. (ex INTESA)	14.709,93	4.5	Chirografo
CLARA SEC S.r.l. (ex INTESA)	5.668,01	"	Chirografo
BANCA IFIS	22.027,16	4.6	Chirografo
AVV. CLAUDIO LIGUORI	1.252,81	4.7	Privilegio ex art. 2751 bis c.c.
AVV. PIETRO DE LUCA	1.252,81	4.8	Privilegio ex art. 2751 bis c.c.
TOTALE	124.536,66		

Gli importi dei professionisti sono indicati al lordo di oneri accessori.

5) MOTIVI DELL'INDEBITAMENTO

5.1 Riduzione potere di acquisto e patologia del figlio

Nel corso degli anni il ricorrente ha richiesto l'accesso al credito al fine di acquistare beni necessari quali arredi o automobili "utilitarie", necessarie al tragitto casa-lavoro. L'aumento del costo della vita ha, col tempo, eroso il suo potere di acquisto, determinando una difficoltà, in costante crescita, di far fronte ai propri impegni. A quel punto, sollecitato dagli istituti finanziari che con eccessiva facilità concedevano nuovi prestiti, ha fatto nuovamente accesso al credito al fine di estinguere i precedenti debiti ed ottenere dilazioni maggiori per pagare il debito. Ciò ha comportato inevitabilmente un aumento del tasso di interesse e del costo del credito. Nel 2020 inoltre è stato diagnosticato al figlio il [redacted], trattato poi con [redacted] e [redacted]. Il disturbo [redacted] reattivo che ne è conseguito ha reso ancora più difficile la gestione patrimoniale della famiglia: l'aumento delle spese mediche si è aggiunto alla difficoltà [redacted] causata dallo stato patologico che ha colpito il figlio (**Doc. 5**).

6) PATRIMONIO DEL DEBITORE

6.1 Patrimonio immobiliare

Rescigno Filippo non è proprietario di alcun bene immobile (**Doc. 6**).

6.2 Patrimonio mobiliare

Rescigno Filippo è titolare di un conto corrente n. 618 presso INTESA SANPAOLO. Il ricorrente è altresì titolare di una carta Postepay Revolution n. **** * 9117. Al suddetto conto è collegata una carta di credito n. **** * 9117.

Rescigno Filippo è altresì proprietario di uno scooter tipo Xtown modello Kymco tg. EL16533 (**Doc. 7**).

6.3 Reddito da lavoro

Il ricorrente percepisce uno stipendio, al netto delle ritenute fiscali, contributive e dei rimborsi spese e delle indennità straordinarie, pari a circa €. 1.700,00.

7) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Il ricorrente ha acquistato lo scooter tipo Xtown modello Kymco tg. EL16533 in data 01.09.2023.

8) CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Ad oggi non sono pendenti procedimenti giudiziari nei confronti di Rescigno Filippo.

9) SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Spese familiari mensili	Importo/mese	Note
Spesa alimentare	€. 300,00	
Utenze	€. 210,00	(Acqua - Luce - Gas - Telefono)
Locazione	€. 500,00	
Condominio	€. 40,00	
Tari	€. 40,00	
Spese sanitarie	€. 60,00	
Auto	€. 200,00	
Varie e impreviste	€. 100,00	
TOTALE	€. 1.450,00	

L'importo relativo alle spese mensili sostenute dalla ricorrente pari a €. 1.450,00 è compatibile con il parametro dettato dall'art. 283 CCII che nel caso di un nucleo familiare comprensivo di due persone (€. 1.363,41) (si escludono i due figli, lavoratori e con reddito proprio).

Tutto ciò premesso, RESCIGNO Filippo, ut supra rappresentato, assistito e difeso,
chiede

- 1) che il Tribunale di Nola, valutata l'ammissibilità e la ricorrenza dei presupposti, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del suo patrimonio ex art. 268 D.Lgs. 14/2019 e ss. mm..., provvedendo alla nomina del liquidatore ed all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti;
 - 2) disponga in particolare la sospensione degli addebiti sulla busta paga da parte dei creditori, nonché la domiciliazione bancaria sul Conto Corrente.
- Ai sensi del DPR 115/2002 e ss.mm. si dichiara che la presente procedura rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e pertanto il contributo unificato è pari ad €. 98,00.

Si allega:

- 1) provvedimento di nomina gestore della crisi;
- 2) CU 2024, 2023, 2022;
- 3) certificato di stato di famiglia;
- 4) precisazioni creditori;
- 5) documentazione medica;
- 6) visura catastale nominativa;
- 7) visura PRA nominativa

Con osservanza,

Marigliano, li data del deposito in cancelleria.

avv. Claudio Liguori

avv. Pietro De Luca
PIETRO DE
LUCA
Avvocato
27.01.2025
14:08:15
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:
CLAUDIO LIGUORI
Data: 27/01/2025 17:35:35



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ex ART. 269 D.Lgs 14/2019

Sovraindebitato
Rescigno Filippo

Gestore della crisi da sovraindebitamento
Dott. ANTONIO MOLTELO

INDICE

01. Premessa.....

02. Resoconto delle attività svolte

03. Cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere
volontariamente le obbligazioni

04. Nucleo familiare e spese correnti

05. Analisi dell'attivo.....

06. Analisi del passivo

07. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte
.....

08. Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni.....

09. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

10. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda...

11. Giudizio finale sulla procedura familiare di liquidazione del patrimonio

12. Allegati

01. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Antonio Moltelo (CF: MLTNTN69C23G812W), Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Nola al n. 518/A, con Studio a Casalnuovo di Napoli (NA) in via Arcora n. 110, Palazzo Ge.Cos. con provvedimento del 16.07.2024 venivo nominato dal Referente dell'O.C.C. **I DIRITTI DEL DEBITORE SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI SOMMA SEVUVIANA "PRESIDIUM DEBITORES"** quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del 04/07/2024 richiesta dal **Sig. Rescigno Filippo** nato a Napoli (NA) il 27.12.1965, C.F. RSCFPP65T27F839Z, residente in Casalnuovo di Napoli (NA) al Corso Umberto I° n. 258, qualificabile come consumatore ai sensi della lettera e comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 14/2019.

Assistito nelle fasi del presente istituto congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. **Claudio Liguori** con studio in Marigliano (NA) alla Corso Umberto I n. 381, claudioliguori@legalmail.it e dall'Avv. **Pietro De Luca**.

In seguito ad una prima analisi del procedimento e dei relativi atti prodotti dal Sig. Rescigno Filippo e dal legale, è emerso che la situazione di sovraindebitamento, nonché le cause che la hanno generata sono strettamente connesse al ricorso del credito al consumo per l'acquisto di beni personali quali, arredamento e autovetture (utilitarie) da utilizzare per recarsi a lavoro.

A mio avviso le società Finanziarie quali **FINDOMESTIC – CREDITIS – COFIDIS** etc. e lo stesso istituto di credito **INTESA SAN PAOLO** dove il sig. Rescigno Filippo fin dal 2006 ha aperto il conto corrente, hanno concesso con molta leggerezza e facilità linee di credito e concesso finanziamenti senza effettuare un'approfondita valutazione del merito creditizio. Infatti, dai documenti acquisiti agli atti è emerso che negli anni che vanno dal 2007 al 2023, al Sig. Rescigno sono stati concessi circa 8 finanziamenti (con tassi di interesse sempre in aumento), molti di questi per rifinanziare ed estinguere vecchi finanziamenti.

L'avvocato Claudio Liguori, consulente del Sovraindebitato, richiedeva allo scrivente relazione particolareggiata comma 2 ex art. 268 D.Lgs. 14/2019, necessaria ai fini della presentazione della domanda di liquidazione del patrimonio. Il sottoscritto provvedeva dunque a darne comunicazione agli enti della riscossione, agli uffici fiscali ed enti locali competenti.

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 r.g. n. 276/1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 16 D.Lgs. e inoltre attesta:

- Che non sussistono, in relazione alla sua persona, condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- Che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- Che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto delle sovraindebitate interessate al piano di esdebitazione liquidatorio.
- attesta che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale N. IFL0003614.6666 AIG.

Ricorrono inoltre i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt. 27 comma 2 e 268 D.Lgs. e successive modifiche in quanto le ricorrenti:

- Risultano versare in stato di sovraindebitamento trovandosi "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente", secondo quanto previsto dall'art. 2 lettera c D.Lgs. 14/2019;
- Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II del D.Lgs. 14/2019;
- Non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La domanda di liquidazione proposta dall'avv. Claudio Liguori nell'interesse del suo assistito è corredata da tutta la documentazione richiesta dal comma 2 art. 269 D.Lgs. 14/2019.

A completamento degli adempimenti previsti dall'art. 268 D.Lgs. 14/2019, lo scrivente gestore della crisi è tenuto a

redigere una relazione particolareggiata che, sulla base della documentazione fornita dal debitore e di quella reperita nell'esercizio delle proprie funzioni, contenga:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ai sensi del comma 2 art. 269 D.Lgs. 14/2019;
 - elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
 - elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare;
 - certificato dello stato di famiglia;
 - inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili.

02. RESOCONTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Accettato l'incarico, lo scrivente riceveva dall'O.C.C. **I DIRITTI DEL DEBITORE SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI SOMMA SEVUVIANA "PRESIDIUM DEBITORES"** la documentazione già consegnata dal debitore e dal proprio legale in occasione dell'istanza di accesso alla procedura.

Analizzata la documentazione a disposizione, si sono resi necessari alcuni incontri con il soggetto istante e con il legale al fine di ottenere chiarimenti circa le cause che hanno condotto al sovraindebitamento e, contestualmente, richiedere la produzione di ulteriore documentazione mancante agli atti. Contestualmente l'Avv. Claudio Liguori richiedeva formalmente la produzione della relazione particolareggiata ai sensi del comma 2 art. 269 14/2019 al fine di procedere con la liquidazione del patrimonio del Sig. Rescigno.

Conseguentemente, ai sensi del comma 3 dell'art. 269 D.lgs. 14/2019, in data 20/07/2024 lo scrivente procedeva a darne notizia a mezzo mail PEC agli uffici fiscali competenti in base all'ultimo domicilio del soggetto Sovraindebitato.

Verificata preliminarmente tutta la documentazione prodotta dal legale e dai soggetti istanti, lo scrivente gestore della crisi procedeva avviando le ricerche presso Agenzia delle Entrate, Comune di Casalnuovo di Napoli, AdE Riscossione, Crif, società finanziarie, Istituti bancari, ispezioni ipotecarie, PRA, catasto, centrale rischi e altre banche dati pubbliche.

Parte dei documenti richiesti agli enti interpellati sono stati forniti al sottoscritto direttamente dall'Avv. Liguori.

Si è a questo punto proceduto con l'analisi dei requisiti di accesso alla procedura.

In via preliminare il sottoscritto osserva che il debitore versa effettivamente in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 lettera c D.Lgs. 14/2019, ovvero nella "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Ciò si evince già da una prima analisi preliminare in quanto i debiti scaduti e non pagati ammontano a **€ 122.031,04** a fronte di un patrimonio immobiliare pari a 0,00. Il Sig. Rescigno è titolare di un coto corrente presso L'Istituto Bancario Intesa San Paolo al quale è collegata una carta di credito e di una carta Postepay Revolution. (Il saldo e la liquidità disponibile sarà verificata all'atto dell'eventuale apertura della Liquidazione Controllata).

Inoltre il sovraindebitato è proprietario di uno scooter Kymco modello Xtown TG. EL16533 acquistato il 01.09.2023.

Sotto il profilo soggettivo, l'art. 268 D.Lgs 14/2029 dispone che "in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. La proposta non è ammissibile quando il debitore (...):

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo."

A tal proposito, non risulta che il debitore abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti previsti dal D.Lgs 14/2019 (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio).

03. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

In relazione alle cause dell'indebitamento e all'ammontare complessivo dei debiti, dall'esame della documentazione acquisita dallo scrivente presso i vari Enti e amministrazioni finanziarie e fiscali, nonché dalle ulteriori informazioni e supporti documentali assunti in sede di audizione con il debitore e il legale, è stato possibile circoscrivere le cause e le circostanze che hanno condotto all'indebitamento del Sig. Rescigno.

Il ricorrente dal 2006 al 2023 ha fatto ricorso a numerosi finanziamenti per il credito al consumo per l'acquisto di beni personali quali arredamento e autovetture utilitarie.

Infatti dalla documentazione acquisita è emerso che nel 2006 il Sig. Rescigno ha aperto un rapporto di conto corrente con la banca Intesa San Paolo, la quale immediatamente gli ha concesso una linea di credito sul conto di € 2.500,00.

Uno dei primi finanziamenti fatti dal Sig. Rescigno risale al 24.03.2007 contratto n. 20106036635401 con **Findomestic Banca Spa** di € 797,70 da rimborsare in 24 rate mensili da € 33,23. Successivamente in data 04.09.2012 la **Findomestic Banca** ha concesso un prestito personale contratto n. 20106036635418 di € 21.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili di € 290,20. Nel 2013 precisamente il 23.04.2013 sempre la **Findomestic Banca** concedeva un ulteriore prestito personale contratto n. 20106036635420 di € 10.000,00 da restituire in 84 rate mensili di 166,00.

La società **CREDITIS SPA** il 24.11.2021 concedeva un ulteriore prestito personale per € 15.000,00 rimborsabili in 84 rate mensili di € 269,27.

Successivamente nel dal 2022 al 2023 l'istituto di credito **INTESA SAN PAOLO** concedeva ben 3 finanziamenti:

- contratto di fin. n. 18106416 del **13.11.2022** prestito personale di € 2.900,00 (con tasso fisso del 8,34%) rimborsabili in 72 rate mensili di € 53,10 (prima rata di € 85,77 comprensiva di interessi di preammortamento);
- contratto di fin. n. 14566652 del **23.02.2023** prestito personale di € 5.000,00 (con un tasso fisso del 7,85%) rimborsabili in 120 rate mensili di € 67,39 (prima rata di € 110,07 comprensiva di interessi di preammortamento);
- contratto di fin. n. 15299277 del **10.06.2023** prestito personale di € 4.888,18 (con un tasso fisso del 8,47%) rimborsabili in 120 rate mensili di € 69,23 (prima rata di € 135,00 comprensiva di interessi di preammortamento)
- contratto di fin. n. 17232892 del **27.06.2022** "Linea di Credito Rateale" di € 2.500,00 utilizzabile attraverso l'attivazione di uno o più prestiti a rimborso rateale (con un tasso fisso del 8,50%) con un importo minimo del singolo prestito di € 200,00.

Da quanto descritto, appare evidente che *nella fattispecie in esame, **IN PARTICOLARE PER FINDOMESTIC BANCA S.P.A. e INTESA SAN PAOLO S.P.A.**, non è stato correttamente valutato il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, che recita "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".* Tale

disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

Nel novembre del 2020 il secondo genito del sovraindebitato (13.03.) si è ammalato e ad aprile del 2021 gli è stato diagnosticato il (relazione Ematologica del Prof.).

Nel settembre del 2021 l'INPS ha riconosciuto l'invalidità totale e l'inabilità al lavoro al 100%. (verbale INPS)

La malattia del figlio ha comportato un considerevole aumento delle spese mediche per le cure.

04. NUCLEO FAMILIARE E SPESE CORRENTI

Il nucleo familiare del ricorrente cui si riferisce la presente procedura è composto:

- , nata a Napoli il 08.09. (moglie);
- , nato a Napoli il 03.10. (figlio) magazziniere;
- , nato a Napoli il 13.03. (figlio) magazziniere.

L'attivo reddituale del ricorrente di seguito indicato è rappresentato dalla retribuzione mensile che costituisce l'unica entrata ed alla quale va detratto l'importo per il sostentamento del nucleo familiare.

Dall'esame della documentazione reddituale del ricorrente, il Sig. Rescigno Filippo è dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la società GUACCI S.P.A. (società che opera in ambito farmaceutico distribuendo farmaci per farmacie) con la qualifica di autista e percepisce uno stipendio netto di circa 2.000,00 mensili per 13° mensilità.

Attualmente sulla busta paga insistono trattenute per prestito aziendale (100,00), +cessione del 1/5 (365,00) +pignoramento (270,00) per un totale di €. 735,00. Tutto determina un netto mensile effettivo percepito di circa 1.250,00.

Per quanto riguarda il sostentamento del nucleo familiare del Sig. Rescigno Filippo le spese dichiarate risultano essere:

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	300
Affitto-Locazione	500
Condominio	40
Utenze (Acqua – Luce – Gas – Telefono/Internet)	210
Imposte Comunali (TARI-TASI-TARSU)	40
Spese Auto (benzina-bollo-assicurazione)	200
Spese impreviste	100
Spese Mediche	60
TOTALE SPESE	1.450,00

In tale elencazione non sono incluse tutte le rate di rimborso dei prestiti / finanziamenti / mutui relative a posizioni debitorie oggetto della presente procedura di liquidazione.

Le spese indicate dal ricorrente, risultano essere coerenti per un nucleo familiare composta da 4 persone. Tale riscontro si può avere dalle banche dati ufficiali dell'Istat il cui prospetto di riepilogo è di seguito riportato.

PROSPETTO 1. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. Anni 2022-2023, valori stimati in euro												
DIVISIONE DI SPESA	RIPARTIZIONE GEOGRAFICA										Italia	
	Nord-ovest		Nord-est		Centro		Sud		Isole		2022	2023
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
SPESA MEDIANA MENSILE	2.434,65	2.392,56	2.418,48	2.502,26	2.363,02	2.456,57	1.769,86	1.855,85	1.814,35	1.906,44	2.196,68	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	2.899,64	2.979,07	2.844,93	2.969,36	2.794,93	2.963,72	2.118,05	2.203,27	2.196,25	2.320,91	2.625,36	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	470,63	505,28	465,73	518,03	477,09	528,10	504,11	550,87	504,92	542,25	481,80	526,12
Cereali e prodotti a base di cereali	76,08	82,11	75,56	84,78	72,60	80,22	75,63	82,91	79,45	83,39	75,54	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	95,57	101,22	92,57	102,92	102,07	109,93	118,40	125,80	119,34	121,05	103,72	110,69
Pesci e altri frutti di mare	30,30	31,65	31,15	31,73	40,48	42,01	48,87	51,04	43,38	46,46	37,90	39,49
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	56,90	62,83	59,69	67,81	57,06	64,76	60,07	67,77	53,73	57,49	57,82	64,68
Oli e grassi	14,20	15,49	14,35	16,22	15,23	16,46	15,69	18,20	13,31	16,85	14,66	16,56
Frutta e frutta a guscio	43,92	45,36	42,30	46,20	40,88	44,81	38,09	41,79	38,02	41,45	41,10	44,23
Ortaggi, tuberi, piante, banane da cuocere e legumi	57,01	63,05	59,34	66,62	63,16	72,90	64,36	72,15	65,48	72,06	61,20	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	21,64	23,19	21,93	24,31	19,64	22,53	20,23	22,05	21,24	22,44	20,95	22,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	36,08	38,98	33,05	39,17	28,96	34,39	22,97	26,09	22,94	30,63	29,83	34,44
Succhi di frutta e verdura	3,45	3,51	3,70	3,70	3,24	3,66	3,64	3,90	4,00	4,10	3,56	3,73
Caffè e succedanei del caffè	13,87	14,73	12,63	13,24	13,61	15,04	14,30	15,88	14,31	15,55	13,71	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	3,22	3,08	3,33	3,81	2,63	2,99	2,43	2,46	2,82	2,72	2,91	3,03
Bevande al cacao	0,08	0,09	0,07	0,12	0,10	0,12	0,14	0,16	0,12	0,16	0,10	0,12
Acqua	11,87	12,86	10,40	10,52	12,24	12,61	13,41	14,14	19,35	19,93	12,79	13,38
Bibite	5,21	5,80	4,74	5,42	4,15	4,51	4,80	5,18	6,39	6,63	4,94	5,42
Altre bevande analcoliche	1,24	1,32	0,89	1,43	0,91	0,97	0,89	1,20	0,81	1,19	0,98	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,02	0,01	0,02	0,03	0,13	0,18	0,20	0,17	0,23	0,15	0,10	0,10
Non alimentare	2.429,00	2.473,80	2.379,20	2.451,32	2.317,84	2.435,62	1.613,95	1.652,40	1.691,33	1.778,66	2.143,57	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	47,48	48,73	41,78	43,86	44,49	48,35	41,87	40,01	37,95	35,88	43,53	44,45
Abbigliamento e calzature	100,76	95,86	110,53	111,39	94,79	99,57	97,24	98,40	123,31	122,30	103,14	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	1.140,21	1.087,77	1.082,23	1.065,69	1.142,04	1.110,69	771,12	755,09	767,75	786,31	1.010,44	984,82
Interventi di ristrutturazione	85,97	43,15	64,68	46,34	62,44	56,01	32,04	11,11	35,30	18,22	60,04	36,89
Affitti figurativi	651,83	642,31	640,37	650,56	726,76	726,39	463,10	474,81	468,58	503,14	604,87	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	115,58	114,45	113,52	116,84	113,08	121,60	83,53	91,83	107,29	106,06	106,94	110,66
Salute	120,60	126,91	125,81	115,95	116,46	135,82	97,25	92,02	99,28	114,99	113,52	117,84
Trasporti	306,89	333,75	310,37	335,64	274,86	307,04	189,15	207,37	214,84	229,43	266,08	290,57
Informazione e comunicazione	80,89	81,67	76,58	75,72	79,58	81,75	59,56	59,65	60,20	62,36	73,00	73,75
Ricreazione, sport e cultura	112,03	122,55	109,96	124,65	102,41	118,54	56,79	55,97	56,67	65,44	91,94	101,83
Istruzione	19,73	22,40	17,07	17,98	15,84	16,72	8,54	8,23	8,02	10,30	14,77	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	175,29	200,58	174,63	199,13	139,16	163,34	65,13	81,87	75,30	90,34	133,59	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	77,62	89,23	75,75	88,80	72,16	81,10	48,89	54,20	43,62	48,84	66,37	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	131,91	149,91	140,94	155,69	122,97	151,10	94,88	107,75	97,11	106,41	120,24	137,84

Sia che si consideri l'importo medio mensile stimato dal ricorrente, ovvero l'importo mensile medio congruo evidenziato dall'Istat (€ 2.203,27), si può concludere che il ricorrente riesce a disporre delle entrate per far fronte al mantenimento della propria famiglia non residuando però ulteriori sufficienti risorse per far fronte all'indebitamento complessivo venutosi ad accumulare. Pertanto appare evidente lo squilibrio tra il reddito al netto delle spese per il mantenimento e l'ammontare complessivo dell'indebitamento e quindi lo stato di crisi da sovraindebitamento in cui versa il ricorrente.

05. ANALISI DELL'ATTIVO

REDDITI

RESCIGNO FILIPPO				
Periodo Imposta	2020	2021	2022	2023
Modello	CU	CU	CU	CU
Reddito Lordo Annuo	- €	28.225,20 €	29.629,79 €	30.960,36 €

Alla luce delle suddette indicazioni, non saranno compresi nella liquidazione gli importi per il sostentamento del nucleo familiare per l'importo di €. 1.450,00

BENI IMMOBILI

Il Sig. Rescigno Filippo non risulta essere possessore di beni Immobili.

BENI MOBILI REGISTRATI

Il Sig. Rescigno è proprietario:

- Scooter Kymco Xtown tg. EL16533 acquistato nel 2023 prima immatricolazione nell'anno 2018 valore approssimativo di mercato circa €. 100,00 da non comprendere nella liquidazione perché utilizzato per recarsi a lavoro.

CONTI CORRENTI

Il signor Rescigno è titolare di un:

C/C n. 618 presso Banca Intesa Sanpaolo, al quale è collegata una carta di credito n. *****9117;

Carta Postepay Revolution;

06. ANALISI DEL PASSIVO

Sulla base della documentazione prodotta a supporto della domanda di liquidazione, nonché dalle ricerche effettuate dallo scrivente e dal legale delle sovraindebitate, la composizione dei debiti delle ricorrenti risulta essere la seguente.

TOTALE DEBITORIA		
CREDITORI	Debito	Categoria Priv.
Agenzia delle Entrate Riscossione Cartelle n. 07120240025026307000 - 07120240099000628000	€ 362,74	Privilegio ex art. 2752 c.4 c.c.
Cofidis S.A.	€ 970,23	Chirografo
Findomestic Banca S.p.A. Contratto di Fin. n. 20106036635401 del 24.03.2007 Contratto di Fin. n. 20106036635418 del 04.09.2012 Contratto di Fin. n. 20106036635420 del 23.04.2013	€ 63.752,39	Chirografo
Creditis S.p.A. Contratto di Fin. n. 398579 del 24.11.2021	€ 14.540,58	Chirografo
Clara SEC S.r.L. - Intesa San Paolo S.p.A. Contratto di Fin. n. 17232892 del 27.06.2022 Contratto di Fin. n. 18106416 del 13.11.2022 Contratto di Fin. n. 14566652 del 23.02.2023 Contratto di Fin. n. 15299277 del 10.06.2023	€ 14.709,93	Chirografo
Clara SEC S.r.L. - Intesa San Paolo S.p.A. Linea di credito conto corrente - 66234/1000/00000618 del 19.04.2006	€ 5.668,01	Chirografo
Banca IFIS S.P.A.	€ 22.027,16	Chirografo
TOTALE	€ 122.031,04	

Si precisa che gli importi in tabella hanno natura prettamente indicativa. I crediti dovranno essere necessariamente precisati mediante domanda di partecipazione alla liquidazione ai sensi dell'art. 270 c. 2 lett. d D.Lgs 14/2019.

SPESE DI PROCEDURA

Oltre ai debiti sopra riepilogati si dovranno comunque soddisfare in via prioritaria i crediti prededucibili sorti in occasione e in funzione della presente procedura ai sensi dell'art. 5 bis, D.Lgs 14/2019.

Si tratta in particolare dei compensi per l'Organismo di Composizione della Crisi di Nola determinati ai sensi del DM 140/2012 per l'attività di assistenza nella procedura di liquidazione che ammontano ad **€. 3.544,30**, nonché quelli relativi al legale della procedura che ammontano ad **€. 2.505,62**

07. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, in termini di incapacità del debitore di poterlo fare, lo scrivente ritiene che, sulla base della documentazione in possesso, la situazione economico – finanziaria emergente all'evidenza non consenta oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie.

L'eccessiva consistenza e sproporzione delle obbligazioni assunte dall' istante non gli consente con il solo reddito di potere onorare i debiti contratti e di avere un tenore di vita dignitoso.

Ad oggi, la possibilità più concreta e plausibile di riuscire a coprire parte dei debiti accumulati consiste pertanto nella liquidazione del patrimonio.

Con riguardo alle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte, precedentemente evidenziate, il sovraindebitamento è riconducibile ai prestiti che sono stati concessi al Sig. Rescigno con molta leggerezza da parte degli istituti di credito e dalle società finanziarie senza effettuare un'accurata valutazione del merito creditizio.

In buona sostanza, si può concludere che il ricorrente non ha colposamente determinato il sovraindebitamento.

Non si ravvisano ragioni per dubitare di quanto affermato dal debitore che peraltro trova una certa rispondenza con i documenti consegnati e/o richiesti dal sottoscritto.

08. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Per quanto concerne la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, nonché la diligenza nell'adempire le proprie obbligazioni, dalla documentazione raccolta non risultano né protesti né carichi pendenti a carico delle ricorrenti.

09. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Attualmente non sono pendenti giudizi in cui il ricorrente è parte.

10. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi dell'art 269 comma 2. alla luce delle considerazioni sopra illustrate,

RILEVATO

che è stata esaminata la proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 268 CCII;

che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 268 DLgs. 14/2019;

che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovra indebitati;

che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della Liquidazione.

11. GIUDIZIO FINALE SULLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

A conclusione della presente relazione ex art. 269 comma 2, D.Lgs 14/2019 e delle considerazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il sottoscritto dott. Antonio Moltelo, gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dall'OCC **I DIRITTI DEL DEBITORE SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI SOMMA SEVUVIANA "PRESIDIUM DEBITORES"**,

DATO ATTO

- di avere esaminato la domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 268 D.Lgs 14/20219 che prevede la cessione di tutti i beni di proprietà del sovraindebitato a favore dei creditori;
 - di avere verificato che sono stati prodotti i documenti richiesti per l'apertura della procedura;
- di avere eseguito un'attività di riscontro dei dati esposti nella domanda di liquidazione con le informazioni reperibili presso gli uffici giudiziari, gli uffici fiscali e le banche dati pubbliche;
 - di avere verificato che l'elenco dei beni personali risulta completo e consente il riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del debitore;

ESPRIME

Giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nei limiti di quanto disposto dalla normativa in tema di sovraindebitamento per ottenere l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio delle ricorrenti.

Ritiene con ciò lo scrivente professionista di avere assolto l'incarico affidatogli, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento od integrazione.

Con osservanza

Casalnuovo di Napoli, data del deposito in cancelleria

Organismo di Composizione della Crisi
Dott. Antonio Moltelo

12. ALLEGATI

1. Nomina del Gestore della crisi;
2. Redditi Rescigno Filippo;
3. Certificati stati di famiglia;
4. Precisazioni creditori;
5. Documentazione medica;
6. Visure catastali;
7. Visura PRA;
8. Comunicazioni ex art. 68 D.lgs 14/2019

euro 6.049,42) secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCI e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

ritenuto, pertanto, che lo stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCI;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

rilevato che nel ricorso vengono individuate quale spese necessarie per il mantenimento personale e familiare per euro 1.450,00, che il liquidatore ha ritenuto congrue ;

considerato che la determinazione dell'importo da destinare alle spese di mantenimento non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere in questa sede, sulla base degli atti, fatta salva la successiva eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma 4 l. b) CCII. A tal fine, il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica del ricorrente e della sua famiglia da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro 60 giorni, in caso di mutamento delle circostanze già esaminate;

ritenuto che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII ;

ritenuto che sono inopponibili nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

letti gli artt. 268 e ss. CCI;

DICHIARA



aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di RESCIGNO Filippo (C.F. RSCFPP65T27F839Z), nato a Napoli (NA), il 27.12.1965, residente in Casalnuovo di Napoli (NA), al Corso Umberto I 258

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Rosa Napolitano

NOMINA

liquidatore il dott. Antonio Moltelo

ORDINA

al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio non superiore a 90 giorni** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;

DISPONE

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

DICHIARA

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia pari ad euro 1.450,00 come provvisoriamente determinano e salva



eventuale rivalutazione a cura del giudice delegato; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

- CHE IL LIQUIDATORE:

1) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

2) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza rivolga al G.D. della procedura istanza affinché fissi il limite di cui all'art.268, comma 4, lett. b).

3) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

4) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

5) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

6) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

7) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

DISPONE



che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 14.03.2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Paduano

Il Presidente

dott. ssa Vincenza Barbalucca



